
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI

ORIGINALE

ANNO 2026

N. 62 del Reg. Delibere

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA (ART. 159 D.LGS. 267/2000) - 2° SEMESTRE 2026

L'anno 2026, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 15:00 presso la Sala Giunta di P.zza Carducci n.3, a Vignola, si è riunita la Giunta dell'Unione Terre di Castelli.

Fatto l'appello nominale risultano:

Partecipante	Presente/Assente
IACOPO LAGAZZI	Presente
FEDERICO ROPA	Presente
GIOVANNI GALLI	Presente
MASSIMO PARADISI	Presente
ENRICO TAGLIAVINI	Assente
MASSIMO GLIELMI	Presente
FEDERICO POPPI	Presente
ANGELO PASINI	Presente

N. Presenti **7** N. Assenti **1**

Assiste il VICE SEGRETARIO **ELISABETTA MANZINI**.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza **IACOPO LAGAZZI** nella sua qualità di **PRESIDENTE DELL'UNIONE** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta dell'Unione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA (ART. 159 D.LGS. 267/2000) - 2° SEMESTRE 2026

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

- l'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 sancisce, in maniera inequivocabile, l'impignorabilità delle somme degli Enti Locali di cui all'art. 1, comma 2, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, destinate a:
 - retribuzioni al personale dipendente e relativi oneri per tre mesi;
 - rate di mutui e di prestiti relativi al semestre successivo;
 - all'espletamento dei servizi locali indispensabili.
- la suddetta norma impone inoltre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate a tali finalità;
- la disposizione, sancisce quindi l'inammissibilità delle procedure di esecuzione e di espropriazione anche presso soggetti diversi dal Tesoriere degli Enti Locali, prevedendo che gli atti esecutivi eventualmente intrapresi in violazione della norma positiva non determinano alcun vincolo sui beni oggetto della procedura espropriativa, né limitazione alcuna sull'attività del Tesoriere;
- il provvedimento deliberativo deve indicare distintivamente, per i vari titoli, le somme che si presume siano necessarie limitatamente al semestre considerato, tenuto presente altresì che il comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 77/1995 (poi integralmente trasposto, nell'identico testo, nell'attuale comma 3 dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000) era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati non opera qualora dopo l'adozione della delibera in parola, siano emessi mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta la fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente" (cfr. Corte Cost. Sent. 15-20 marzo 1998 n. 69, G.U. S. Sp. n. 12 del 25.03.1998);
- la Corte Costituzionale, in considerazione del fatto che l'art. 159 del Tuel, n. 267/2000, non ha riproposto l'addizione introdotta dalla predetta sentenza della Consulta n. 69/1998, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al

soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso" (sentenza Corte Costituzionale 4-18 giugno 2003, n. 211, che dichiara l'incostituzionalità già adottata nei confronti di norma di identico contenuto – art. 113 – D.Lgs. 25/02/1995, n. 77);

Precisato che, passando allo specifico problema dell'individuazione dei servizi locali indispensabili indicati alla lett. c) dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, va considerato che i suddetti servizi locali come inizialmente definiti con validità triennale dal D.M. Interno del 28 maggio 1993 e da quella data non più aggiornati, traggono la loro genesi dall'art. 37 lett. h) del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 il quale precisa che "per servizi indispensabili" si debbono intendere "quelli che rappresentano le condizioni **minime** di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità".

Uniformità della diffusione territoriale dei servizi ed essenzialità degli stessi sulla struttura organizzativa elementare dell'Ente, rappresentano i criteri guida sulla base dei quali l'Ente valuta se siano o meno indispensabili.

In tale ambito questa Amministrazione ritiene che l'elencazione dei servizi locali indispensabili contenuti nel più volte citato decreto ministeriale sia ormai riduttiva ed insufficiente alla luce della riforma della Pubblica Amministrazione nella direzione del "federalismo amministrativo", del "decentramento" e della "sussidiarietà" (Legge delega 15 marzo 1997 n. 59) e successivi decreti legislativi di conferimento a Regioni ed Enti Locali di funzioni e compiti.

Infatti le funzioni e i compiti amministrativi conferiti agli Enti Locali sono quelli che attengono alla cura degli interessi delle rispettive comunità nonché quelli comunque localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da organi centrali o periferici dello Stato o di altri Enti pubblici.

Attribuendo quindi alla regola della "sussidiarietà orizzontale" quell'ampio respiro voluto dal legislatore, può senz'altro ritenersi che l'esercizio delle funzioni e la cura degli interessi della comunità debba essere preferibilmente esercitato dall'Ente locale, quale ente rappresentativo della collettività locale e centro di riferimento di interessi comunitari che in esso trovano la loro collocazione secondo gli ulteriori corollari della solidarietà e della ausiliarità.

E' del tutto evidente quindi che il fondamento sostanziale del principio di sussidiarietà risiede nell'esigenza di conseguire la massima prossimità tra istituzioni e cittadini affidando l'esercizio dell'attività pubblicistica agli enti che sono sicuramente più vicino alla propria comunità in quanto maggiormente in grado di interpretare bisogni e aspettative sociali.

Sembra logico quindi ritenere che, rientrando i nuovi compiti attribuiti dal D.Lgs. n. 112/1998 certamente tra le attività istituzionali dell'Ente locale, queste debbano, ove ne abbiano le caratteristiche, essere ricompresi tra i servizi locali indispensabili quali esigenze effettive e concrete derivanti dalla collettività locale;

Considerato inoltre che la legge del 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 27, comma 13, modificato dall'art. 3 quater della Legge 24.04.2002 n. 75, recita testualmente: "Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le Tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime nè sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali";

Effettuata una attenta ed approfondita ricognizione dei servizi locali indispensabili oggi in atto nell'Unione di comuni Terre di Castelli, nonché il grado di fruizione ed il consolidamento ormai radicato e sentito nelle aspettative della propria Comunità;

Considerato che già l'art. 2 della legge 3 agosto 1999 n° 265 aveva già ampliato considerevolmente l'autonomia degli enti locali stabilendo per gli stessi, la titolarità ... "di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di SUSSIDIARIETA";

Considerato altresì che lo stesso principio risulta recepito e ancor più rafforzato dall'art. 1, e dall'art. 3, comma 5, (autonomie dei Comuni) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Dato atto che la recente modifica al titolo V° della Costituzione (Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3) ha rafforzato considerevolmente i compiti e le funzioni amministrative spettanti agli Enti locali;

Avuto riferimento ai principi fondamentali statuiti nella legge 27/05/2003, n. 131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18/10/2001, n. 3;

Verificato che per il 2° Semestre 2026 le spese sono quantificate come risulta nell'allegato prospetto e che il riferimento contabile è quello del Bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026, approvato con delibera consiliare n. 3 del 29/01/2026;

Ritenuto che i servizi, i beni del predetto prospetto sono stati individuati come indispensabili ai sensi delle seguenti disposizioni:

- L. 15 marzo 1997 n. 59 - art. 4;
- D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, artt. 1 (Oggetto), 3 (Autonomia dei comuni e delle province), 4 (Sistema regionale delle autonomie locali), 13 (Funzioni) e 14 (Compiti del comune per servizi di competenza statale);
- Art. 114, 117, 118 della Costituzione, come modificata dalla legge costituzionale n. 3/2001 e all'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica di cui alla legge 27 marzo 2003, n. 131.

Preso atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è Chini Stefano che dichiara, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, l'insussistenza di potenziali conflitti di interesse nel presente procedimento come da dichiarazione acquisita agli atti;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto dell'Unione Terre di Castelli;
- i relativi pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

Dato atto che la presente deliberazione è coerente con le previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026/2028 approvato con delibera di Consiglio n. 2 del 29/01/2026;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di riconoscere e confermare la premessa parte narrativa che qui viene richiamata "per relationem" onde valere ad ogni effetto di legge;

2. di quantificare in via preventiva le somme non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del D.Lgs. 267/2000, relative al 2° semestre 2026, come risulta dall'allegato prospetto che della presente costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la base di riferimento per i conteggi indicati nel prospetto sono quelli del Bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026, approvato con delibera consiliare n. 3 del 29/01/2026;
4. di dare atto che i funzionari delegati, per quanto di competenza, sono incaricati di provvedere alla liquidazione di fatture in ordine cronologico di arrivo ed alla liquidazione di altre spese per le quali non è prevista la fattura, secondo l'ordine di assunzione di impegno con determina. Il Servizio Finanziario è tenuto al rispetto del medesimo ordine per i pagamenti;
5. il Tesoriere dell'Unione è incaricato in particolare, della scrupolosa osservanza del comma 2 dell'art. 159 TUEL, tenuto conto dell'addizione disposta con sentenza n. 211, 4-18 giugno 2003 della Corte Costituzionale;
6. di notificare copia del presente provvedimento al Tesoriere Unicredit Banca Spa.

INDI
LA GIUNTA DELL'UNIONE

Stante l'urgenza di completare il presente procedimento per procedere nel rispetto dei tempi funzionali alle esigenze espresse dalle necessità organizzative;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
IACOPO LAGAZZI

Il Vice Segretario
ELISABETTA MANZINI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
